



TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE XVI CIVILE

Giudice dr.ssa Cecilia BERNARDO

AAAAAAAAAAAAA

Il giudice designato, dott.ssa Cecilia Bernardo;

sciogliendo la riserva assunta, nel procedimento cautelare in corso di causa iscritto al n. 41119-1/2020, promosso da

Con gli avv.ti Enrico Lubrano, Filippo Lubrano, Lorenzo Maria Cioccolini, Giovanni Battista Gallus, Francesco Paolo Micozzi

RICORRENTE

CONTRO

Associazione della Croce Rossa Italiana

Con l'avv. Ivan Canelli

Avv. Francesco Rocca

Con l'avv. Francesco Scacchi

Rosario Maria Gianluca Valastro, Antonino Calvano, Pia Cigliana

Con l'avv. Alessandro Caldaroni

RESISTENTI

Con l'intervento del Pubblico Ministero

premessi in fatto:

-Con atto di citazione ritualmente notificato, l'avv. _____ conveniva in giudizio l'avv. Francesco Rocca, l'Associazione della Croce Rossa Italiana, Rosario Maria Gianluca Valastro,

Antonino Calvano e Pia Cigliana, al fine di sentir dichiarare l'ineleggibilità dell'avv. Fi alla carica di Presidente dell'Associazione della Croce Rossa Italiana nonché la decadenza di dalla carica di Consiglieri dell'Associazione stessa. In via subordinata, chiedeva accertarsi l'illegittimità dell'intera tornata elettorale.

A fondamento dell'impugnazione, l'avv deduceva che:

-In data 24.05.2020, si erano svolte le operazioni per l'elezione del Presidente e di tre Consiglieri della Croce Rossa Italiana (CRI);

-le elezioni suddette si erano svolte con il sistema del voto elettronico, come disposto con delibera del Presidente del 28.04.2020, non oggetto di ratifica successiva da parte del Consiglio Direttivo;

-a seguito delle elezioni, con atto del 29 maggio 2020, era stata proclamata l'elezione dei seguenti candidati: l' avv. in qualità di Presidente Nazionale; in qualità di Consiglieri Nazionali;

-l'attore, in qualità di titolare dell'unica lista che si era confrontata con la lista dell'avv. Rocca, si era di conseguenza posizionato al secondo posto, unitamente alla propria lista;

-in data 27 maggio 2020, l'attore aveva proposto ricorso all' Ufficio Elettorale della CRI, contestando le modalità adottate nella procedura elettorale; ma tale ricorso era stato dichiarato inammissibile in considerazione del difetto di giurisdizione dell'Ufficio Elettorale Nazionale, nonché del mancato superamento della prova di resistenza;

-tuttavia, era in realtà ineleggibile in quanto privo di elettorato passivo, per mancanza della qualità di socio della CRI, nonché per violazione del divieto del superamento del doppio mandato;

-peraltro, le operazioni di voto effettuate con modalità elettroniche dovevano considerarsi illegittime sotto diversi profili;

-nello specifico: il Presidente della Croce Rossa non era competente a deliberare in ordine al sistema di voto delle elezioni; era stato violato l'art. 24, comma 4, del Codice del Terzo Settore (di seguito CDS) approvato con D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117; era stato altresì violato l'art. 33.3 del vigente Statuto dell'Associazione; non sussistevano i requisiti di necessità e di urgenza per disporre le votazioni mediante voto elettronico; non erano state rispettate le disposizioni di cui agli artt. 24, co. 4, D.Lgs. 117/2017, 25 e 14, comma 2, lett. i), dello Statuto della Croce Rossa Italiana, in ordine alla possibilità di verifica dell'identità dell'associato che partecipa e vota, e della personalità, libertà, uguaglianza e segretezza del voto; infine, erano stati violati gli artt. da 46 a 51 del Regolamento per l'elezione degli Organi Statutari dei Comitati della Croce Rossa Italiana.

Nell'ambito di tale giudizio –con separato ricorso depositato in data 22.09.2020- l'attore chiedeva disporsi la sospensione cautelare dell'elezione dell'avv. F. [redacted] a Presidente della Croce Rossa Italiana, con conseguente subentro dell' [redacted] posto, nonché condannarsi la Croce Rossa Italiana a disporre l'immediata proclamazione dell'avv. [redacted] quale Presidente della Croce Rossa Italiana. In subordine, chiedeva accertarsi l'illegittimità della intera tornata elettorale per i motivi indicati al par. A.II (profili di illegittimità sostanziale del voto elettronico) e A.III (profili di illegittimità tecnica del voto elettronico), con conseguente sospensione dell'intera tornata elettorale ai fini della riedizione della stessa. In via ulteriormente subordinata, chiedeva disporsi la sospensione degli atti impugnati, ai sensi dell'art. 23 c.c., deducendo:

-quanto al *fumus boni iuris*: la illegittimità delle modalità seguite nella procedura di elezione, nonché l'ineleggibilità dell'avv. Francesco Rocca alla carica di Presidente dell'Associazione della Croce Rossa Italiana;

quanto al *periculum in mora*: il pericolo che l'associazione venisse presieduta da un soggetto ineleggibile ed il pregiudizio del diritto dell'attore a ricoprire la carica di Presidente, stante il tempo occorrente per il giudizio di merito;

^^^^

Nel procedimento cautelare si costituiva l'avv. Fi [redacted], il quale chiedeva rigettarsi l'istanza di sospensione del provvedimento impugnato, deducendo che:

[redacted] era regolarmente iscritto nel libro soci del comitato C.R.I. di Roma da oltre dieci anni;

-il comportamento tenuto dal resistente era sempre stato in linea con quanto disciplinato dal regolamento;

-contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, il regolamento non prevedeva alcuna espressa preclusione al mantenimento della qualifica subordinata alla donazione del sangue;

-peraltro, l'ordinanza commissariale n. 567, recependo le disposizioni del D.Lgs 178/12, aveva disposto lo scioglimento delle componenti volontaristiche ed aveva attribuito a tutti gli appartenenti alle medesime lo *status* di socio attivo, subordinando tale passaggio soltanto alla regolarità con il pagamento della quota associativa;

-inoltre, non poteva neppure ritenersi sussistente la violazione dell'art. 24.2 dello Statuto posto che, secondo quanto previsto dagli artt. 34.3 e 45.9, alle elezioni svolte successivamente all'entrata in vigore dello Statuto non poteva applicarsi il criterio di ineleggibilità e nel computo dei mandati non dovevano considerarsi quelli espletati sotto i previgenti Statuti;

-alla luce di ciò, il computo dei mandati espletati doveva considerarsi decorrente soltanto dalle elezioni del maggio 2016, con esclusione degli incarichi svolti dal resistente nella fase antecedente, quando cioè la CRI era Ente di diritto pubblico;

-con riferimento poi alla presunta illegittimità del voto elettronico, lo stesso ricorrente, mediante un post del 05.03.2020, aveva espressamente affermato “*Che a nessuno venga in mente di rinviare le elezioni regionali e nazionali per il coronavirus. Sarebbe ridicolo*”;

-inoltre, non risultava possibile prorogare il potere degli organi scaduti “senza una norma di riferimento e dunque senza un termine di durata massima della prorogatio stessa”;

-l’espletamento delle elezioni mediante il sistema del voto elettronico doveva poi ritenersi giustificato in ragione dell’esigenza di assicurare lo svolgimento delle operazioni in sicurezza, stante l’emergenza epidemiologica in atto;

-in ogni caso, il diritto di voto poteva essere esercitato su una piattaforma elettronica realizzata su cloud dotata di sistemi di sicurezza adeguati, idonea a garantire un voto personale, libero, uguale e segreto;

-il sistema elettorale predisposto aveva quindi ricalcato puntualmente le modalità di espressione del voto così come disciplinate dal regolamento elettorale.

Si costituivano nel presente giudizio anche l’Associazione della Croce Rossa Italiana, _____, i quali chiedevano il rigetto delle domande cautelari, svolgendo difese analoghe a quelle del resistente, avv. F _____.

osserva in diritto:

1 – Devesi preliminarmente osservare, ai fini della delimitazione del *thema decidendum*, che nella presente sede il ricorrente _____ ha proposto diverse domande cautelari, e precisamente:

1) l’accertamento in via cautelare della ineleggibilità dell’avv. F _____ alla carica di Presidente della Croce Rossa Italiana;

2) la sospensione cautelare dell’elezione dell’avv. F _____ a Presidente della Croce Rossa Italiana, con conseguente subentro _____ al suo posto;

3) l’accertamento cautelare del diritto dell’avv. _____ ad essere proclamato Presidente della Croce Rossa Italiana, in quanto primo classificato subito dopo l’ineleggibile avv. F _____;

4) la condanna in sede cautelare della Croce Rossa Italiana a disporre l'immediata proclamazione dell'avv. _____ quale Presidente della Croce Rossa Italiana;

5) in via subordinata, l'accertamento in via cautelare della illegittimità della intera tornata elettorale, con conseguente sospensione dell'intera tornata elettorale ai fini della riedizione della stessa;

6) in via ulteriormente subordinata (per fini meramente tuzioristici, laddove non si ritengano ammissibili le istanze cautelari atipiche sopra formulate), la mera sospensione degli atti impugnati, ai sensi dell'art. 23 c.c..

Le suddette domande cautelari sono state formulate nella pendenza del giudizio di merito instaurato da _____ al fine di sentir accogliere le seguenti conclusioni: in via principale: a. l'accertamento della ineleggibilità dell'Avv. F _____ alla carica di Presidente della Croce Rossa Italiana (per carenza della qualità di socio o di altro titolo abilitativo e per avvenuto svolgimento di due mandati consecutivi); b. l'accertamento della decadenza dell'Avv. _____ dalla carica di Presidente della CRI; c. l'accertamento della decadenza dei signori _____ dalle cariche di Consiglieri della Croce Rossa italiana; d. l'annullamento dei risultati elettorali ottenuti dall'Avv. F _____ e dai signori _____; e. il conseguente accertamento del diritto dell'attore e dalla sua lista elettorale allo "scorrimento", e, quindi alla elezione dell' Avv. _____ alla carica di Presidente della Croce Rossa Italiana e di n. 3 consiglieri della sua lista; f. la condanna della Croce Rossa Italiana a porre in essere tutti gli atti necessari a garantire gli effetti delle pronunce di accertamento, ovvero disporre la proclamazione dell'Avv. _____ e dei primi tre inseriti nella sua lista, rispettivamente, alla carica di Presidente e di Consiglieri della Croce Rossa Italiana; in via subordinata: l'accertamento della illegittimità della intera tornata elettorale per profili di illegittimità sostanziale e tecnica del voto elettronico, con conseguente annullamento della stessa e di tutte le relative delibere, con condanna alla riedizione delle operazioni di voto.

Orbene, debesi innanzitutto rilevare la inammissibilità delle prime cinque domande cautelari proposte dal rico _____ sensi dell'art. 700 c.p.c., in quanto carenti del requisito della sussidiarietà ovvero del requisito del requisito della strumentalità.

Ed invero, debesi evidenziare che caratteristiche tipiche dei provvedimenti ex art. 700 c.p.c. sono quelle della sussidiarietà, della atipicità e della strumentalità. In particolare, i provvedimenti d'urgenza in questione si contraddistinguono per la duttilità del loro contenuto, volto ad assicurare una tutela residuale (relativa, cioè, a fattispecie non disciplinate espressamente dal legislatore) ed atipica (cioè idonea ad assumere un contenuto che, non essendo predeterminato, può essere il più vario, avuto riguardo alle specifiche e sempre mutevoli esigenze).

Va, tuttavia, osservato che tale indeterminatezza ed atipicità dei possibili contenuti del provvedimento d'urgenza trova, comunque, un limite nel requisito della strumentalità (proprio di tutti i procedimenti cautelari), da intendersi sia sotto l'aspetto dell'impossibilità di introdurre forme di tutela non previste dal sistema vigente, sia sotto l'aspetto della idoneità del provvedimento richiesto ad assicurare provvisoriamente gli effetti della pronuncia di merito.

AAAAAA

2 – Ciò premesso, nel caso in esame il ricorrente ha chiesto innanzitutto disporsi in via d'urgenza l'accertamento della ineleggibilità dell'avv. F _____ alla carica di Presidente della Croce Rossa Italiana; la sospensione della sua elezione e della intera tornata elettorale ai fini della riedizione della stessa.

Orbene, il nostro ordinamento prevede uno strumento cautelare tipico idoneo ad ottenere in via d'urgenza tutti gli effetti che sono richiesti dal ricorrente con le domande suindicate. Infatti, l'art. 23 c.c. consente al giudice, su istanza di colui che ha proposto l'impugnazione, di sospendere l'esecuzione della delibera impugnata quando sussistono gravi motivi. Gli effetti cautelari richiesti dal ricorrente, quindi, possono essere conseguiti con la sospensione della delibera di proclamazione dell'avv. F _____ alla carica di Presidente e degli altri eletti alla carica di componenti del Consiglio direttivo della Croce Rossa Italiana. Tale strumento, peraltro, è stato già azionato dal ricorrente nella presente sede.

Le suindicate domande risultano, quindi, inammissibili per carenza del requisito della sussidiarietà.

Parimenti inammissibili sono le domande cautelari volte ad ottenere, in via cautelare ex art. 700 c.p.c., l'accertamento del diritto dell'avv. _____ ad essere proclamato Presidente della Croce Rossa Italiana, in quanto primo classificato subito dopo l'ineleggibile avv. F _____, ed a condannare la Croce Rossa Italiana a disporre l'immediata proclamazione dell'avv. _____ quale Presidente della Croce Rossa Italiana, con conseguente suo subentro al posto dell'avv. F _____.

Ed infatti, anche a voler ritenere ammissibili misure cautelari che anticipino integralmente i contenuti e gli effetti della pronuncia di merito (pur se costitutiva e/o dichiarativa), il nostro ordinamento non consente all'autorità giudiziaria di surrogarsi all'organo assembleare, sostituendo con la propria pronuncia la delibera eventualmente invalida con altra di contenuto diverso. Lo strumento impugnatorio previsto dall'art. 23 c.c. ha natura esclusivamente caducatoria della delibera viziata, obbligando poi l'organo esecutivo ad attivarsi, per adeguarsi alle statuizioni disposte dall'autorità giudiziaria. Per contro, non vi è nessuna norma che consenta all'autorità giudiziaria di assicurare una tutela ulteriore e diversa rispetto a quella prettamente caducatoria.

Ne consegue che, all'eventuale accertamento della invalidità della delibera di proclamazione degli eletti, non potrebbe mai conseguire una pronuncia che, in luogo di una nuova delibera adottata dall'organo associativo competente, possa sostituirsi ad essa proclamando essa stessa i nuovi vincitori della tornata elettorale.

AAAAAA

3 – Acclarata la ammissibilità della sola domanda cautelare volta ad ottenere la sospensione delle delibere impugnate nel giudizio di merito, questa tuttavia non può trovare accoglimento per i motivi di seguito esposti.

In particolare, nel giudizio di merito _____ i ha chiesto disporsi l'annullamento di tutti gli atti relativi alla tornata elettorale avvenuta in data 24 maggio 2020, nonché di tutti gli atti comunque connessi e, in particolare, degli atti presupposti (tra i quali la Delibera del Consiglio Direttivo della CRI in data 6 aprile 2020, con la quale è stato disposto di svolgere le elezioni con la modalità del voto elettronico in sede regionale, nonché la successiva delibera del Presidente Nazionale in data 28 aprile 2020, con la quale è stato esteso tale sistema anche alle elezioni nazionali, non oggetto peraltro di successiva ratifica in sede di Consiglio Direttivo) e conseguenti (tra i quali la decisione assunta in data 28-29 maggio 2020 da parte dell'Ufficio Elettorale Nazionale della CRI, di declaratoria di inammissibilità del ricorso presentato _____ nonché di contestuale approvazione dei risultati della tornata elettorale e conseguente definitiva proclamazione degli eletti). Nel giudizio di merito si contesta, quindi, l'esito delle elezioni svoltesi in data 24.5.2020, all'esito delle quali l'avv. F _____ è stato eletto Presidente Nazionale della Croce Rossa Italiana per il quadriennio maggio 2020-maggio 2024.

Tali delibere sarebbero viziate per due ordini di motivi.

In primo luogo, il ricorrente lamenta che la proclamazione _____ quale Presidente nazionale della associazione sarebbe illegittima, attesa la ineleggibilità dello stesso sotto due profili: in quanto egli sarebbe privo di elettorato passivo, non essendo socio della CRI ed in quanto sarebbe stato violato il divieto del superamento del doppio mandato.

In secondo luogo, il ricorrente contesta la legittimità delle operazioni di voto effettuate con modalità elettroniche per i seguenti motivi:

1) illegittimità del provvedimento di indizione del voto elettronico per manifesta incompetenza del Presidente della Croce Rossa a deliberare su tale profilo;

2) violazione dell'art. 24, comma 4, del Codice del Terzo Settore (di seguito CDS) approvato con D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117;

3) violazione dell'art. 33.3 del vigente Statuto dell'Associazione;

4) errore sui presupposti di fatto e di diritto: insussistenza dei profili di necessità e di urgenza per disporre le votazioni subito mediante voto elettronico, anziché in un momento successivo mediante normale votazione (che avrebbe garantito la libertà e la segretezza del voto);

5) violazione e falsa applicazione delle disposizioni di cui agli artt. 24, co. 4, D.Lgs. 117/2017, 25 e 14, comma 2, lett. i), dello Statuto della Croce Rossa Italiana, in ordine alla possibilità di verifica dell'identità dell'associato che partecipa e vota, e della personalità, libertà, uguaglianza e segretezza del voto; violazione degli artt. da 46 a 51 del Regolamento per l'elezione degli Organi Statutari dei Comitati della Croce Rossa Italiana.

^^^^^^

4 - Quanto ai due profili di ineleggibilità, giova premettere che la Croce Rossa Italiana è una associazione di diritto privato ufficialmente riconosciuta dalla Repubblica Italiana con il decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178 quale Società volontaria di soccorso ed assistenza.

In particolare, l'art. 1 del citato D.Lgs. n. 178/2012 (poi successivamente integrato) stabilisce che le funzioni esercitate dall'Associazione italiana della Croce rossa (CRI), di seguito denominata CRI, di cui al comma 4, sono trasferite, a decorrere dal 1° gennaio 2016, alla costituenda Associazione della Croce Rossa italiana, di seguito denominata Associazione, promossa dai soci della CRI, secondo quanto disposto nello statuto di cui all'articolo 3, comma 2. L'Associazione è persona giuridica di diritto privato ai sensi del Libro Primo, titolo II, capo II, del codice civile.

Con tale disposizione, quindi, si è deciso di trasferire le funzioni che prima erano esercitate dall'ente pubblico Croce Rossa italiana ad una costituenda associazione di diritto privato, da denominarsi sempre Croce Rossa italiana e promossa dai medesimi soci.

Risulta, poi, prodotto in atti l'atto costitutivo della associazione di diritto privato Croce Rossa italiana, datato 29.12.2015, il cui art. 1 stabilisce che è costituita ai sensi dell'art. 1 del D.Lgs. 178/2012 un'associazione denominata Croce Rossa italiana, avente personalità giuridica di diritto privato.

Orbene, alla luce del susposto quadro normativo e della documentazione prodotta in atti, non appare fondata la dedotta illegittimità dell'avv. F. [redacted] alla carica di Presidente della CRI.

Ed invero, il ricorrente sostiene innanzitutto che l'avv. F. [redacted] non sarebbe socio della CRI, essendo stato inquadrato sin dal 2007 come Socio "donatore di sangue", sebbene egli stesso abbia dichiarato sui social network di non aver mai donato il sangue per la sussistenza di una propria condizione sanitaria incompatibile. Tale condizione, ad avviso del ricorrente, sarebbe preclusiva al riconoscimento della qualifica di socio in capo all'avv. F. [redacted], con conseguente esclusione del suo diritto di elettorato passivo.

Tuttavia, allo stato e tenuto conto della sommaria cognizione propria della presente fase cautelare, tali considerazioni non appaiono sufficienti ad escludere il diritto di elettorato passivo dell'avv. F. [redacted]. Egli, infatti, risulta tra i soci promotori indicati nell'atto costitutivo della CRI associazione di diritto privato. Nell'atto costitutivo, è altresì previsto che tutti coloro che erano soci dell'Ente pubblico non economico Associazione italiana della Croce Rossa sono di diritto soci della associazione di diritto privato. Inoltre, è stato prodotto l'estratto dell'Elenco soci dal quale risulta presente il nominativo di F. [redacted]. Per contro, non risulta che siano state avviate nei suoi confronti procedure endoassociative per la sua esclusione dalla associazione.

Parimenti infondata appare la doglianza relativa alla violazione del divieto di superamento del doppio mandato.

Tale divieto è previsto dall'art. 24.2 dello Statuto, in base al quale il Presidente rimane in carica 4 anni e può essere rieletto una sola volta consecutivamente. Il successivo art. 45.9, tuttavia, precisa che il computo degli otto anni che determina l'ineleggibilità ex art. 24.2 comincia a

decorrere dalle elezioni indette successivamente all'entrata in vigore del presente Statuto, precisando che, in ogni caso, non sono considerati nel computo i mandati espletati nella CRI ente di diritto pubblico sotto i previgenti Statuti.

Orbene, il ricorrente sostiene che l'avv. F. [redacted] ha ricoperto ininterrottamente la carica di Presidente della CRI dal 2013 in poi, e comunque dal 2008 al 2013 è stato anche Commissario della stessa. Tuttavia, come sopra evidenziato, l'associazione di diritto privato CRI è stata costituita solo in data 29.12.2015 (cfr. atto costitutivo in atti) e lo Statuto prevede espressamente che il divieto di doppio mandato consecutivo non trova applicazione con riferimento alle cariche ricoperte nell'ambito della CRI quale ente di diritto pubblico.

Ne consegue che, ai fini della applicazione del divieto previsto dallo Statuto, i mandati rilevanti sono solo quelli espletati nell'ambito dell'associazione di diritto privato. Essendo stata questa costituita alla fine del 2015, l'avv. F. [redacted] risulta aver ricoperto la carica di Presidente per il primo mandato nel quadriennio 2016-2020. Di conseguenza, con l'elezione del maggio 2020 è stato conferito il secondo mandato consecutivo. Del resto, prima del 2016 l'associazione di diritto privato non poteva considerarsi esistente e ciò risulta confermato dal fatto che, ai sensi dell'art. 1 del D.Lgs. n. 178/2012, le funzioni esercitate dalla CRI ente pubblico non economico sono state trasferite alla associazione di diritto privato a decorrere dall'1.1.2016.

^^^^^^

5 – Quanto alle contestazioni in ordine alla legittimità delle operazioni di voto effettuate con modalità elettroniche, devesi innanzitutto ricordare che l'art. 106 del DL. n. 18/2020, convertito nella Legge n. 27/2020, prevede che con l'avviso di convocazione delle assemblee ordinarie o straordinarie le società per azioni, le società in accomandita per azioni, le società a responsabilità limitata, e le società cooperative e le mutue assicuratrici possono prevedere, anche in deroga alle diverse disposizioni statutarie, l'espressione del voto in via elettronica o per corrispondenza e l'intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione; le predette società possono altresì prevedere che l'assemblea si svolga, anche esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2370, quarto comma, 2479-bis, quarto comma, e 2538, sesto comma, codice civile senza in ogni caso la necessità che si trovino nel medesimo luogo, ove previsti, il presidente, il segretario o il notaio. Il settimo comma precisa, altresì, che tali disposizioni si applicano sino a quando è in vigore lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza della epidemia da Covid-19.

Il comma 8 bis del citato art. 106 (introdotto dalla legge di conversione) estende l'applicazione delle suddette disposizioni anche alle associazioni.

Di conseguenza, a nulla rileva che le modalità di voto telematico non siano previste dallo Statuto, essendo tale modalità consentita dalla normativa emergenziale, peraltro ancora in vigore risultando attualmente perdurante lo stato d'emergenza dovuto alla epidemia da Covid-19.

Inoltre, contrariamente a quanto affermato dal ricorrente, nel caso di specie la modalità del voto telematico non risulta adottata in virtù di una delibera unilateralmente assunta dal Presidente

Nazionale, in quanto tale delibera del 28.4.2020 è stata preceduta dalla delibera del Consiglio direttivo del 6.4.2020, con cui sono state approvate le "Norme di attuazione al Regolamento per l'elezione degli organi statutari dei Comitati della CRI per l'esercizio del diritto di voto in stato di emergenza nazionale deliberata dal Consiglio dei Ministri", che si riferisce alle elezioni di tutti gli organi statutari senza limitazione a quelli regionali.

Infatti, l'art. 1 del suddetto Regolamento precisa che lo stesso ha lo scopo di disciplinare lo svolgimento delle consultazioni degli organi statutari dei Comitati Regionali e delle Province Autonome (Titolo IV sezione III del Regolamento per l'elezione degli organi statutari dei Comitati della Croce Rossa Italiana), nonché quello per lo svolgimento delle consultazioni degli organi statutari del Comitato Nazionale (Titolo V, Sezione III del Regolamento per l'elezione degli organi statutari dei Comitati della Croce Rossa Italiana), in caso di stato di emergenza nazionale deliberata dal Consiglio dei Ministri, con conseguente limitazione allo spostamento delle persone sul territorio, disposto dall'autorità pubblica. Il successivo art. 2 prevede che, in caso di stato di emergenza nazionale deliberata, il diritto di voto è esercitato, previo provvedimento del Presidente Nazionale, su una piattaforma elettronica, realizzata su cloud dotato di livelli di sicurezza adeguati, idonea a garantire tra l'altro che il voto sia personale, libero, uguale, segreto e, pertanto, l'elettore sia univocamente identificato con doppia chiave di accesso, sia garantito l'assoluto anonimato e l'assoluta immodificabilità del voto espresso, e sia impedita ogni possibilità per lo stesso elettore di esprimere più volte il proprio voto.

Il Presidente della CRI ha, quindi, indetto le elezioni, richiamando tale precedente delibera alla luce della situazione emergenziale nazionale.

Né può ritenersi che non sussistessero i profili di necessità e di urgenza per disporre le votazioni mediante voto elettronico, anziché posticiparle ad un momento successivo, se solo si tiene conto che la situazione emergenziale risulta perdurare anche all'attualità, non risultando essere stato revocato lo stato d'emergenza derivante dalla situazione epidemiologica. Inoltre, tale modalità di voto è stata espressamente facoltizzata dalla normativa emergenziale nazionale.

Quanto alla asserita inidoneità della piattaforma elettronica a garantire la personalità, la libertà e la segretezza del voto, dalla documentazione in atti risulta che la CRI ha conferito l'incarico per la realizzazione e gestione della piattaforma per lo svolgimento delle elezioni in modalità elettronica alla società Eligo Evoting e Consulting. Sono stati depositati in atti un provvedimento dell'Autorità Garante sulla protezione dei dati personali ed una memoria tecnica, dai quali emerge che la piattaforma per il voto elettronico predisposta dalla Eligo Evoting e Consulting risulta idonea a garantire la personalità, libertà e segretezza del voto.

Di conseguenza, allo stato e in assenza di allegazione di concreti e circostanziati aspetti di criticità tecnica, non può ritenersi che il sistema elettronico adottato dalla associazione CRI non abbia garantito la riservatezza, segretezza e libertà di espressione del voto. E comunque, non risulta neanche dedotto in quale modo tali garanzie non sarebbero state in concreto rispettate e in quale modo il singolo votante avrebbe potuto votare due volte ovvero il singolo voto non sarebbe stato espresso in modo libero.

Del resto, come già rilevato da questo Tribunale in fattispecie analoga, qualora –dopo l'autenticazione- il votante possa consentire ad altri di esprimere il voto, si tratterebbe di una scelta individuale dell'interessato e, comunque, di ipotesi di scuola, che non inficiano la sicurezza di fondo del sistema di voto telematico.

Inoltre, il rischio di possibili sottrazioni delle password ovvero di possibili accessi di "pirati informatici" nel sistema elettronico è in astratto possibile, ma si rientrerebbe in ipotesi patologiche che non possono essere eliminate del tutto neanche in caso di voto esclusivamente cartaceo, come dimostrano i casi di contestazione di brogli elettorali anche in competizioni elettorali di maggiore rilevanza.

Pertanto, tenuto conto della sommaria cognizione propria del presente procedimento cautelare e fatto salvo ogni più approfondito accertamento rimesso alla fase di merito, la domanda cautelare di sospensione avanzata dal ricorrente non può trovare accoglimento, non apparendo sussistente la dedotta violazione delle norme statutarie e regolamentari dell'Associazione CRI e la dedotta lesione dei principi di segretezza e di personalità del voto.

Tale conclusione rende superfluo l'esame delle ulteriori questioni preliminari sollevate dai resistenti.

Trattandosi di giudizio cautelare svoltosi nel corso della causa di merito, deve essere riservata ogni decisione in ordine alle spese alla definizione di quest'ultimo.

P.Q.M.

Visto l'art. 23 c.c.;

- 1) **RIGETTA** l'istanza cautelare proposta dal ricorrente Scelli Maurizio;
- 2) spese al merito.

Si comunichi alle parti.

Roma, 17.3.2021

Il Giudice

Dr.ssa Cecilia Bernardo